

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca C.U.R.I.A.Mo. (Centro Universitario Ricerca Interdipartimentale Attività Motorie) dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di Ricerca denominato C.U.R.I.A.Mo. dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato Centro - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Centro è stato istituito, secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, su proposta del Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia assieme ai Dipartimenti di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione; Fisica e Geologia; Medicina Sperimentale; Scienze Chirurgiche e Biomediche che partecipano con propri docenti ed ha sede presso il Centro Universitario Sportivo Bambagioni, sito in strada Bambagioni 19, Perugia; la sede amministrativa del Centro è stabilita presso il Dipartimento di Medicina.

Art. 2 Finalità

1. Il Centro conduce, sviluppa e promuove la ricerca scientifica sul tema dell'impiego dell'attività motoria per la promozione della salute e per la prevenzione e la terapia delle condizioni di rilevanza clinica potenzialmente modificabili con l'attività fisica (diabete mellito, obesità, ipertensione, vasculopatie arteriosclerotiche, osteoporosi, processi associati all'invecchiamento ecc...).

2. Il Centro sviluppa programmi multisetoriali per contrastare gli stili di vita non salutari che costituiscono fattori di rischio per sviluppare malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 2 o per enfatizzarne gli effetti negativi nel caso in cui già si soffre di queste patologie.

3. Il Centro ha come finalità lo sviluppo di relazioni con altre Università e istituzioni di cultura, di ricerca e di cura, l'acquisizione di documentazione nazionale ed internazionale, la promozione dei rapporti con le istituzioni pubbliche e private e la valorizzazione e diffusione dei risultati della ricerca, affinché possa realizzarsi una crescita continua delle conoscenze anche al fine di attivare offerte formative finalizzate all'efficacia degli interventi di prevenzione nel contrastare l'insorgere delle patologie o nel contenerne gli effetti e possano essere introdotti nei percorsi di diagnosi, di cura e di riabilitazione, specifici protocolli comportamentali basati sulle prove di efficacia e efficienza dei risultati scientifici ottenuti dal Centro, atti a ridurre i fattori di rischio legati a stili di vita non salutari.

4. Il Centro promuove e favorisce la cultura in collaborazione con le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo di Perugia e altri Atenei italiani, nell'ambito delle tematiche di ricerca di suo interesse, mediante corsi, seminari e convegni rivolti ad utenti sia interni che esterni, nonché attraverso attività di tirocinio e di preparazione di tesi di laurea e dottorato.

5. Per il raggiungimento delle finalità predette, il C.U.R.I.A.Mo. si avvale di professori e ricercatori dei Dipartimenti aderenti, ma si riserva la possibilità di includere professori e ricercatori di tutti i settori scientifico-disciplinari utili alle finalità del C.U.R.I.A.Mo.

6. Il Centro per le finalità suddette può attivare assegni di ricerca, borse di studio e contratti, utilizzando i fondi a propria disposizione. Per lo svolgimento di attività istituzionali con specifici aspetti interdisciplinari, potranno essere fatti partecipi altri docenti e ricercatori universitari o

esperti esterni previa approvazione da parte del consiglio del Centro di progetti di ricerca in cui sono coinvolti.

Art. 3 Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.
2. Sono costituite, altresì, le figure del Responsabile Scientifico e del Coordinatore Tecnico, nominate dal Consiglio su proposta del Direttore tra le unità di personale già in servizio presso il Centro o facenti parte del Consiglio del Centro. Nello specifico il Responsabile Scientifico del Centro stabilisce le linee di indirizzo scientifiche del Centro, funge da coordinatore per i progetti di ricerca approvati dal Consiglio del Centro ed è responsabile dei contenuti di pubblicazioni su riviste a carattere scientifico, mentre il Coordinatore Tecnico esercita, sotto la supervisione del Direttore, il coordinamento di tutte le attività tecniche svolte presso il C.U.R.I.A.Mo. La durata del mandato del Responsabile Scientifico e del Coordinatore Tecnico è equivalente al periodo del mandato del Direttore.

Art. 4 Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è così composto:
 - a) Il Direttore che lo presiede;
 - b) il Responsabile Scientifico;
 - c) il Coordinatore tecnico;
 - d) n. 9 docenti eletti dai Consigli dei Dipartimenti aderenti al Centro, di cui all'allegato 1 al presente regolamento, secondo quanto di seguito indicato:
 - n. 4 docenti eletti dal Dipartimento di Medicina;
 - n. 2 docenti eletti dal Dipartimento di Medicina Sperimentale;
 - n. 1 docente eletto dal Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;
 - n. 1 docente eletto dal Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione.
 - n. 1 docente eletto dal Dipartimento di Fisica e Geologia.
 - e) Massimo 3 studiosi.
2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.
3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:
 - a) definisce e programma le attività del Centro;
 - b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - c) formula al Dipartimento di riferimento la proposta di budget;
 - d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
 - f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
 - g) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni non afferenti al Centro su invito del Direttore.

Art. 5 Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, ed è nominato con Decreto del Rettore.

2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.

4. Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
- b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
- c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro, da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
- d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 7 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro;
- e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
- f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile;

5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6 Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.

2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del Centro medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal

Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 7 Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8 Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.

Art. 9 Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie.
2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.
3. Svolgendo attività di ricerca nell'area sociosanitaria il C.U.R.I.A.Mo. può stipulare, tramite il Dipartimento, Sede amministrativa del Centro, convenzioni, accordi, contratti e atti negoziali con Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dai vigenti regolamenti di Ateneo.

Art. 10 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 11 Norma transitoria

1. Per i Centri di ricerca dipartimentali e interdipartimentali esistenti che non sono stati disattivati, ai sensi del comma 2 dell'art. 140 del Regolamento Generale di Ateneo, il Direttore, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Medicina, adeguandosi al presente regolamento, cura, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, gli adempimenti previsti per la costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA



Allegato 1 al Regolamento del Centro C.U.R.I.A.Mo.

DIPARTIMENTI ADERENTI:

- a) Dipartimento di Medicina;**
- b) Dipartimento di Medicina Sperimentale;**
- c) Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche;**
- d) Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione;**
- e) Dipartimento di Fisica e Geologia.**